

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 907-45508 del 14.12.2011 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco in Comune di Pont Canavese ad uso idroelettrico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 907-45508 del 14.12.2011 -
Codice univoco: TO-A-10283

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. "La Peschiera" (omissis) con sede legale in Rivarolo C.se C.so Indipendenza 4, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del Canale della Manifattura, in Comune di Pont C.se, in misura di 2.400 l/s massimi e 2.220 l/s medi ad uso idroelettrico, corrispondente all'uso energetico ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i., per produrre sul salto di metri 24,74 la potenza nominale media di kW 538,45;

2. di prendere atto che la concessione di cui al punto 1 sostituisce le concessioni di derivazione d'acqua dal T. Orco, sul Canale della Manifattura, rilasciate alla Soc. "La Peschiera" con i seguenti provvedimenti:

- D.D. n. 677-34119 del 10.09.2009 di subingresso parziale della Soc. "La Peschiera" s.r.l. alla LIRI Industriale S.p.A., limitatamente all'uso idroelettrico, nella concessione dal T. Orco rilasciata con D.P.G.R. n. 3633 del 10.09.1987 (la LIRI Industriale S.p.A. mantiene la titolarità dell'uso industriale), e D.D. n. 269-16058 del 21.04.2010 di variante della citata concessione, relativamente alla sola utenza idroelettrica, consistente nello spostamento dell'edificio della centrale e nella portata utilizzata che passa da 1.850 l/s a 1.800 l/s massimi e da 1.670 l/s a 1.620 l/s medi, per produrre sul salto di 9,50 m la potenza nominale media di 150,88 kW, rimanendo invariata la portata complessiva derivata dal T. Orco (cod. utenza n. TO02465);

- D.D. n. 270-16056 del 21.04.2010 di subentro e rinnovo della concessione di derivazione dal T. Orco, a mezzo del Canale della Manifattura, in Comune di Pont. C.se, ad uso piscicolo, in misura di 600 l/s massimi continui, assentita alla Soc. "La Peschiera" s.r.l. (cod. utenza n. TO00712);

- D.D. n. 272-16052 del 21.04.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale della Manifattura, a sua volta derivato dal T. Orco, in Comune di Pont C.se, in misura di 600 l/s massimi e medi, ad uso idroelettrico, per produrre sul salto di 6,83 m, la potenza nominale media di 40,18 kW (centrale "La Peschiera"), utilizzando la portata già concessa ad uso piscicolo e transitante nel ramo del Canale della Manifattura denominato del "Mulino" (cod. utenza n. TO02506);

- D.D. n. 271-16054 del 21.04.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale della Manifattura, a sua volta derivato dal T. Orco, in Comune di Pont. C.se, in misura di 1850 l/s massimi e 1670 l/s medi, ad uso idroelettrico, per produrre sul salto di 4,73 m, la potenza nominale media di 77,44 kW (centrale "Cà Roussa") (cod. utenza n. TO02505);

3. di prendere atto che le concessioni rilasciate con i provvedimenti indicati al punto 2 sono da ritenersi accorpate limitatamente alle utenze intestate alla Soc. "La Peschiera" s.r.l. e annullati i codici utenze n. TO00712 – TO02505 e TO02506, mentre il codice utenza n. TO02465 viene mantenuto per la Soc. "La Peschiera" s.r.l.;

4. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
7. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del T. Orco, dei sovracani dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
8. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Pont C.se), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracani dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
9. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
10. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato, alla LIRI Industriale, alla Soc. Pesca Sportiva Orco e Soana ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.12.2011:

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 2.050 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovrà adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... omissis ...)"